



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio  
nelle persone dei magistrati:

.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.  
promosso

da

, elettivamente domiciliato in Milano, via Durini n.4 , presso  
lo studio dell'avv. Nunzia Milite che lo rappresenta e difende per delega in atti;  
*ricorrente/opponente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA  
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

*convenuto/opposto*

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione  
internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 8 novembre 2017, notificato  
unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero  
dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al  
Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione  
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 6 marzo 2017 e notificato il 6 novembre 2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 15 dicembre 2017 è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11, davanti al GOT delegato dal giudice titolare.

All'udienza così fissata (in data 9 maggio 2018) il ricorrente non è comparso e il difensore ha chiesto rinvio per gli stessi incombenti.

Alla successiva udienza (29 maggio) il ricorrente non è comparso.

Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il GOT ha trasmesso il fascicolo al giudice assegnatario.

A seguito di trasferimento ad altro ufficio del giudice titolare, il giudice successivamente nominato ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 14 novembre 2018.

### **In diritto**

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.Lvo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (India) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 25 dicembre 2013, senza indicare attraverso quale frontiera.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Nel modello C3, redatto in data 3 novembre 2015, ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico punjabi e di essere di religione Sikh.

Il ricorrente, pur regolarmente convocato, non è comparso davanti alla C.T. a rendere le dichiarazioni e, conseguentemente, la sua domanda è stata rigettata per assenza di sufficienti elementi idonei a valutare l'eventuale esistenza di rischi di persecuzione.

Successivamente, in data 19 marzo 2018, il ricorrente è stato intercettato alla frontiera aeroportuale di Milano Malpensa, giunto in Italia con un volo proveniente da Riyadh, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia per richiesta asilo e in possesso di regolare passaporto indiano.

Dalla documentazione esibita in tale occasione alla polizia di frontiera risulta che il ricorrente proveniva da Delhi, da dove era partito il 18 marzo 2018, diretto a Riyadh da dove era ripartito il giorno successivo per Milano.

Nel presente procedimento, nonostante siano state fissate due udienze, in un periodo nel quale il ricorrente, come del resto confermato dal suo difensore, era sul territorio italiano, non si è presentato a rendere dichiarazioni, così confermando l'assenza di cooperazione con le autorità finalizzata alla verifica dei motivi della domanda di protezione.

Osserva il Collegio come nel ricorso non sia stato allegato nulla di concreto a supporto sia della domanda di protezione, sia dell'impugnazione.

Infatti il difensore, richiamato l'onere delle autorità procedenti di verificare le ragioni della domanda di protezione ha allegato che: *“di fatto la situazione indiana oggi è in evoluzione, i che occorre attenda analisi al fine di verificare se l'aver abbandonato la propria regione espone oggi il ricorrente concretamente a persecuzioni in caso di rientro al proprio paese, anche solo per motivi religiosi legati all'abbandono del proprio nucleo familiare”*, con riserva di meglio *“narrare i motivi di persecuzione, sopravvenuti negli ultimi anni, che concretano l'attualità del pericolo di persecuzione da parte di connazionali in caso di rientro in India”*.

Dunque il ricorrente non ha mai esplicitato, come era suo onere ex art. 3 comma 1 del decreto “qualifiche” (d.lgs. n.251/2007) i fatti posti a fondamento della domanda di protezione.

Così il citato comma 1: *“il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena abbia disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda ...”*.

Osserva il Collegio che tale mancanza di cooperazione non si è limitata alla fase amministrativa, ma ha riguardato anche la fase giurisdizionale.

Il difensore, infatti, pur avendo impugnato la decisione negativa della Commissione, non ha proceduto alla verifica delle ragioni che avevano dato origine alla presentazione della domanda, o comunque non ne ha dato atto nel ricorso, essendo le allegazioni sopra ricordate assolutamente generiche e attinenti alla mera dichiarazione di cittadinanza resa dal ricorrente nel modello C3.

Non ci sono tuttavia ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino indiano, come risulta dalla comunicazione della polizia di Frontiera di Milano Malpensa.

Il Tribunale, preso atto della indisponibilità di fatti da esaminare, applicando l'art. 3 del D.lgs. n.25/2008 non può che confermare la decisione negativa della C.T., aggiungendo che il documentato rientro volontario nel Paese di origine dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e l'abbandono – di fatto – della presente procedura, non fa che dimostrare l'assenza di un fondato timore ad avvalersi della protezione del Paese di origine.

Non sono ravvisabili elementi di inclusione nelle fattispecie di protezione internazionale o umanitaria, difettando qualsivoglia pertinente allegazione.

Solo per completezza si osserva che nessun pericolo connesso al rimpatrio (del resto di recente volontariamente effettuato dall'interessato) può essere ipotizzato alla luce delle informazioni sul Paese di origine, non interessato da una situazione di violenza indiscriminata.

Si vedano:

United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2017 - India, 19 September 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5bcf1fa3a.html>

Freedom House, Freedom in the World 2017 - India, 2 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5936a468c.html>

Da cui si estrae il brano di apertura:

*India maintains a robust electoral democracy with a competitive multiparty system at federal and state levels. However, politics (and business) are beset by corruption. The constitution guarantees freedom of expression and the news media are vibrant, even as speech and reportage deemed seditious or harmful to religious sentiment is routinely censored and punished. India's minority groups – notably Muslims, scheduled castes (Dalits), and scheduled tribes (Adivasis) – enjoy legal equality and sometimes benefit from affirmative action programs. However, they remain economically and socially marginalized and have been the victims of violent attacks.*

Le spese

rigetto del ricorso (in contumacia della PA)

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Patrocinio a spese dello Stato

Si deve dare atto della inammissibilità – allo stato – della domanda di liquidazione del compenso, mancando la prova della ammissione del difensore del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

Riservata, in ogni caso, ogni valutazione sulla accoglibilità della richiesta di liquidazione, ove riproposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento emesso il 6 marzo 2017 e notificato il 6 novembre 2017;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 novembre 2018

Il Presidente  
*Dr. Laura Sara Tragni*

Il Giudice estensore  
*Dr. Maria Cristina Contini*